

Decreto Presidente Giunta n. 68 del 06/03/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coor.to del Sistema Sanitario Regionale

Oggetto dell'Atto:

ISTITUZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA DEFINIZIONE DELL'ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE DEI MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA.



IL PRESIDENTE

PREMESSO:

- a. che l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Pediatri di Libera Scelta sottoscritto, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni, in data 27.05.2009 (quadriennio normativo 2006/2009 biennio economico 2006-2007) e approvato in Conferenza Stato Regioni con atto rep. 94/CSR dell'29.07.2009, tuttora vigente per la parte normativa, individua all'art. 4 gli aspetti specifici oggetto di negoziazione regionale ed introduce gli artt. 13 bis (Compiti e funzioni del Pediatra di Famiglia), 26 bis (Aggregazioni Funzionali Territoriali), 26 ter (Unità Complesse Cure Primarie), 58 bis (Flusso informativo), 58 ter (Tessera sanitaria e ricetta elettronica);
- b. che l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti i Medici Pediatri di Libera Scelta sottoscritto, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni, in data 9.03.2010 (biennio economico 2008/2009), approvato in Conferenza Stato Regioni con atto rep. 82/CSR dell'8.07.2010, fornisce, all'art. 5, indicazioni per la contrattazione integrativa regionale ed in particolare per l'attuazione delle nuove forme organizzative Aggregazioni Funzionali e Unità Complesse Cure Primarie individuate con l'ACN 27 maggio 2009, affrontando in particolare i seguenti aspetti:
 - 1. Azioni per favorire gli utenti e l'accesso ai servizi, con particolare riferimento a:
 - Accessibilità giornaliera di almeno 12 ore ai servizi dell'UCCP (con sede di riferimento o con sede unica)
 - Possibilità di accesso in tempo reale, per i professionisti operanti nelle sedi di UCCP, ai dati clinici di tutti gli assistiti del territorio di riferimento
 - Individuazione e potenziamento della strumentazione diagnostica di base disponibile presso la sede dell'UCCP Potenziamento dell'assistenza domiciliare e residenziale, con individuazione di personale infermieristico dedicato
 - Sviluppo della medicina d'iniziativa, delle attività di prevenzione e dei programmi assistenziali rivolti ai casi più complessi
 - Miglioramento della presa in carico degli assistiti affetti da patologia cronica e adesione ai livelli assistenziali di diagnosi e cura previsti dai percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) condivisi
 - 3. Definizione e monitoraggio di indicatori di qualità dell'assistenza anche con la finalità di misurazione dello stato di salute degli assistiti portatori di patologia cronica
 - 4. Valutazione dell'appropriatezza dei servizi erogati, inclusa la misurazione dell'impatto sui consumi complessivi e specifici degli assistiti affetti da distinta patologia cronica.

VISTI:

- a. l'art. 5 dell'ACN sopra richiamato che stabilisce che "Gli accordi integrativi regionali sono siglati e resi
 operativi da appositi provvedimenti regionali entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo
 collettivo nazionale";
- b. l'art. 1 del D.L. del 13/09/2012 n.158 convertito in L: n. 189 dell'8/11/2012 "norme per il riordino della Assistenza Territoriale e mobilità del personale delle Aziende Sanitarie";

CONSIDERATO:

- a. che si rende necessario, in virtù delle funzioni di programmazione e controllo dell'Ente regionale, disciplinare anche ulteriori aspetti quali:
 - 1. le responsabilità nei rapporti convenzionali, in relazione agli obiettivi regionali;
 - 2. l'attuazione di quanto indicato dall'art. 6 (Strumenti);
 - 3. l'organizzazione della funzione di tutela della popolazione infantile, concorrendo, con le altre componenti professionali, alla realizzazione degli obiettivi del programma distrettuale di attività al fine di garantire la continuità dell'assistenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7;

- 4. definizione delle modalità per garantire la continuità assistenziale, anche mediante iniziative di associazionismo medico, in collegamento con lo specifico servizio presente a livello territoriale:
- le modalità di realizzazione della appropriatezza delle cure, delle prescrizioni e dell'uso
 etico delle risorse, l'organizzazione degli strumenti di programmazione monitoraggio e
 controllo;
- 6. la modalità di partecipazione dei pediatri di libera scelta nella definizione degli obiettivi della programmazione, dei budget e della responsabilità nell'attuazione dei medesimi;
- 7. i criteri e le modalità nella organizzazione del sistema informativo fra operatori strutture associate Distretti Aziende Sanitarie Regione;
- 8. l'organizzazione della formazione continua e dell'aggiornamento;
- 9. gli organismi di partecipazione e rappresentanza dei pediatri di libera scelta a livello regionale;
- 10. l'attuazione dell'art. 8 comma 2, lettere b, c ed e dell'ACN vigente.

VISTO:

a. che l'art. 14 del suddetto accordo, in armonia con quanto definito all'art. 4, al fine di cogliere ogni specificità e novità a livello locale sul piano organizzativo e consentire al contempo il conseguimento di uniformi livelli essenziali di assistenza in tutto il territorio nazionale, demanda alla trattativa regionale la riorganizzazione e definizione dei principali istituti contrattuali sulla base degli indirizzi generali individuati nell'A.C.N.;

RITENUTO:

- a. di dover provvedere alla formale costituzione della Delegazione Trattante di parte pubblica preposta all'adozione di preintese con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, finalizzate alla definizione dei contenuti dell'Accordo integrativo regionale della pediatria di libera scelta;
- che con decreto presidenziale n. 21 del 22.1.2014 è stata istituita la Delegazione Trattante di parte pubblica per il rinnovo dell'Accordo integrativo regionale per la disciplina dei rapporti con gli Specialisti Ambulatoriali, Veterinari ed altre professionalità
- c. che la composizione della Delegazione Trattante di parte pubblica per la pediatria di libera scelta possa essere determinata in conformità con il richiamato decreto presidenziale n.21/2014, come segue:
 - I. Avv. Antonio Postiglione, Dirigente di Staff della Direzione Generale per la Tutela della Salute e Dirigente ad interim della UOD 52.04.13 Personale del SSR;
 - II. Dott. Aurelio Bouché, Dirigente dell'UOD 52.04.04 Assistenza Territoriale della Direzione Generale per la Tutela della Salute:
 - III. Dott. Domenico Crisarà, Esperto in Medicina del territorio;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal direttore generale

DECRETA

per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

 di costituire la Delegazione Trattante di parte pubblica per l'adozione di preintese con le OO.SS. maggiormente rappresentative finalizzate alla definizione dei contenuti dell'Accordo integrativo regionale della pediatria di libera scelta, come segue:



- I. Avv. Antonio Postiglione, Dirigente di Staff della Direzione Generale per la Tutela della Salute e Dirigente ad interim della UOD 52.04.13 Personale del SSR;
- II. Dott. Aurelio Bouché, Dirigente dell'UOD 52.04.04 Assistenza Territoriale della Direzione Generale per la Tutela della Salute;
- III. Dott. Domenico Crisarà, Esperto in Medicina del territorio;
- di dare mandato al Direttore Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di individuare il funzionario al quale affidare le funzioni di Segretario del Tavolo sindacale;
- 3. di stabilire che la partecipazione dei componenti di parte pubblica è a titolo gratuito;
- 4. di stabilire che la Delegazione Trattante di parte pubblica potrà essere integrata con ulteriori competenze e professionalità, qualora l'argomento specifico lo richieda;
- 5. di inviare il presente atto al Capo Dipartimento della Salute e Risorse Naturali, al Direttore Generale per la Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, per quanto di competenza, nonché al BURC per la pubblicazione.

CALDORO